

C 272/8

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

8. 9. 97

debita forma. Egli sosteneva, tra l'altro, che le prove scritte non erano state valutate dai membri della commissione giudicatrice, ma da assessori esterni provenienti dal Ministero austriaco degli affari esteri, e che non era stato rispettato l'anonimato dei candidati.

Il ricorrente aveva già adito il Tribunale di prima istanza. Poiché il procedimento riguardava le stesse parti e gli stessi fatti oggetto della denuncia al Mediatore, era di applicazione l'articolo 1, paragrafo 3 dello statuto, per cui il Mediatore non ha potuto trattare la denuncia.

(Denuncia 216/8.11.95/MH/A)

2.2.3 GIUSTIFICAZIONE DELLE INDAGINI

Il Mediatore può trattare le denunce che rientrano nelle sue competenze e che soddisfano i criteri di ricevibilità. L'articolo 138 E del trattato CE prevede che egli «proceda alle indagini che ritiene giustificate». In taluni casi possono non esservi motivi sufficienti per giustificare l'avvio di un'indagine da parte del Mediatore, anche se la denuncia è tecnicamente ricevibile. Quando una denuncia è già stata trattata come petizione dalla commissione per le petizioni del Parlamento europeo, il Mediatore considera in genere che non sia giustificato avviare un'indagine, salvo che vengano presentati nuovi elementi.

Un esempio di denuncia che non giustificava l'avvio di un'inchiesta

Al Mediatore europeo è stata presentata una denuncia concernente l'unità di sviluppo cooperativo del FAS, finanziata dal Fondo sociale europeo. Il ricorrente sosteneva che una domanda di contributo presentata dal FAS non era stata presa in debita considerazione, ma non forniva alcun elemento di prova a sostegno di tale affermazione. Il Mediatore ha pertanto deciso che non vi fossero motivi sufficienti per avviare un'inchiesta.

(Denuncia 582/12.5.96/MG/IRL)

2.3 ANALISI DELLE DENUNCE

Su un totale di 842 nuove denunce registrate nel 1996, il 17% proveniva dal Regno Unito, il 14% dalla Germania, l'11% dalla Spagna, l'11% dalla Francia e il 10% dall'Italia. Un'analisi completa dell'origine geografica delle denunce figura all'Allegato A, Statistiche, pag. 50.

Nel 1996, il processo di esame delle denunce per accertare se rientrano nelle competenze del Mediatore, soddisfano i criteri di ricevibilità e giustificano l'apertura di un'inchiesta è stato completato in 921 casi. Il 35% delle denunce esaminate è risultato rientrare nella sfera di

competenza del Mediatore. Di queste, 254 soddisfacevano i criteri di ricevibilità, ma 47 non giustificavano l'avvio di indagini. Sono state pertanto avviate indagini in 207 casi.

La maggior parte delle denunce che hanno dato adito ad un'indagine concernevano la Commissione europea (81%). Come si è osservato nella relazione annuale 1995, la Commissione è il principale organo comunitario che prende decisioni che hanno un impatto diretto sui cittadini. È pertanto normale che essa sia l'oggetto principale delle denunce dei cittadini. 19 denunce concernevano il Parlamento europeo e 4 il Consiglio dell'Unione europea.

I principali tipi di cattiva amministrazione contestati sono il non rispetto degli obblighi, vale a dire il mancato esercizio da parte della Commissione europea del suo ruolo di «custode dei trattati» nei confronti degli Stati membri (83 casi), procedure irregolari o mancato rispetto dei diritti della difesa (30 casi), assenza di trasparenza (30 casi), iniquità o abuso di potere (16 casi), disfunzioni o incompetenza (18 casi), ritardi evitabili e discriminazioni (ambedue 15 casi).

2.4 SUGGERIMENTO DI CONTATTARE ALTRI ORGANI

Se una denuncia esula dalle sue competenze o è irricevibile, il Mediatore cerca di consigliare al ricorrente di rivolgersi ad un altro organo che possa occuparsene. Nel 1996 ciò è avvenuto in 243 casi, la maggior parte dei quali concernevano una norma comunitaria.

In 130 casi si è consigliato al ricorrente di rivolgersi a un difensore civico nazionale o regionale o a un'organismo analogo. A 42 ricorrenti è stato consigliato di presentare una petizione al Parlamento europeo, cui si aggiungono 5 denunce trasmesse alla commissione per le petizioni, con il consenso del ricorrente, per essere trattate come petizioni. In 43 casi si è consigliato di contattare la Commissione europea: questo dato comprende alcuni casi in cui una denuncia del ricorrente contro la Commissione è stata dichiarata irricevibile in quanto non erano stati compiuti i debiti passi amministrativi presso la Commissione.

2.5 DECISIONI A SEGUITO DI UN'INDAGINE DEL MEDIATORE

Quando il Mediatore decide di avviare un'indagine in relazione a una denuncia, il primo passo consiste nella trasmissione della denuncia e degli eventuali allegati all'istituzione o all'organo comunitario interessato perché formuli un primo parere. Una volta ricevuto il primo parere, lo si trasmette al ricorrente, che è invitato a esprimere i propri commenti.

8. 9. 97

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

C 272/9

In alcuni casi l'istituzione o l'organo stesso provvedono a risolvere il caso in modo soddisfacente per il ricorrente. Se questo risulta dal primo parere e dai commenti del ricorrente, il caso viene chiuso in quanto «risolto dall'istituzione». In alcuni altri casi il ricorrente decide di ritirare la denuncia e il fascicolo viene chiuso per questo motivo.

Se la denuncia non è risolta dall'istituzione né ritirata dal ricorrente, il Mediatore continua la propria indagine. Se essa non evidenzia un caso di cattiva amministrazione, il ricorrente e l'istituzione o l'organo interessato ne sono informati e il caso viene chiuso.

Se l'indagine fa emergere un caso di cattiva amministrazione, il Mediatore ricerca una soluzione amichevole per porvi rimedio e dare soddisfazione al ricorrente. Se una soluzione del genere non è possibile, o se la ricerca di una composizione amichevole fallisce, il Mediatore chiude il fascicolo rivolgendo un'osservazione critica all'istituzione o all'organo interessato oppure constata formalmente la cattiva amministrazione e propone raccomandazioni.

Un'osservazione critica è considerata appropriata nei casi in cui la cattiva amministrazione non risulta avere portata generale e non appare necessaria un'azione ulteriore del Mediatore.

Nei casi in cui appare invece necessaria un'azione ulteriore da parte del Mediatore (vale a dire casi più gravi di cattiva amministrazione o casi di portata generale), il Mediatore adotta una decisione corredata di un progetto di raccomandazioni destinata all'istituzione o all'organo interessato. In conformità dell'articolo 3, paragrafo 6 dello statuto del Mediatore, l'istituzione o l'organo interessato sono tenuti a trasmettere entro tre mesi un parere circostanziato, che può essere costituito dall'accettazione della decisione del Mediatore e dalla descrizione delle misure adottate per dare attuazione alle raccomandazioni.

Nel 1996 il Mediatore ha avviato 210 indagini, 207 delle quali in relazione a denunce e 3 di propria iniziativa.

12 casi sono stati risolti dall'istituzione o dall'organo stesso. Altre 2 denunce sono state ritirate dal ricorrente. In 82 casi le indagini del Mediatore non hanno rivelato casi di cattiva amministrazione. In 32 casi è stata rivolta un'osservazione critica all'istituzione. In 2 casi sono state formulate raccomandazioni; per ambedue il termine di tre mesi per la trasmissione di un parere circostanziato dell'istituzione o dell'organo interessato scade nel 1997. (Per ulteriori dettagli cfr. Allegato A, Statistiche, pag. 50).

EUROPA-PARLAMENTET PARLAMENTU EUROPEU EUROPEES PARLEMENT
EUROPÄISCHES PARLAMENT PARLEMENT EUROPEEN PARLAMENTO EUROPEU
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ PARLAMENTO EUROPEO EUROOPAN PARLAMENTTI
EUROPEAN PARLIAMENT



EUROPAPARLAMENTET

COMMISSIONE PER LE PETIZIONI

IL PRESIDENTE

Lussemburgo,
SB/d

000230 07.01.1998

On. Lucio STRUMENDO
Difensore Civico della
Regione Veneto
Bacino Orseolo
S. Marco 1122
I - 30124 VENEZIA

Caro Collega,

come era stato promesso durante il Congresso che si è tenuto a Barcellona il 29 ed il 30 ottobre 1997, ho sottoposto con favore alla commissione per le petizioni l'idea di far uso della facoltà di trasmettere ai Difensori Civici e alle Commissioni per le Petizioni regionali e locali le petizioni che per loro natura possono meglio esser esaminati da tali organi.

Ho il piacere di informarLa del fatto che tale principio è stato accolto con grande soddisfazione dalla commissione per le petizioni; la commissione spera che, per converso, riceverà da parte dei Difensori Civici e delle Commissioni per le Petizioni regionali e locali le petizioni ed i reclami che questi ricevono e che possono rientrare nell'ambito di attività dell'Unione europea; tale scambio sarebbe utile e positivo per la difesa dei cittadini.

Invio inoltre in allegato l'ultima relazione annuale di attività della commissione per le petizioni: so che si tratta di un documento assai meno completo di molte relazioni annuali di organi consimili nazionali e regionali, ma il Parlamento europeo deve sottostare alle difficoltà di un lavoro effettuato in 11 lingue.

Voglia gradire, caro Collega, i miei più cordiali saluti.

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO REGIONE DEL VENETO	
Protocollo	
N.	67
DATA	20.01.1998

Allegato

Sandro FONTANA

PARLAMENTO EUROPEO

*documenti di seduta*

EDIZIONE IN LINGUA ITALIANA

28 maggio 1997

A4-0190/97

RELAZIONE

sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nell'anno parlamentare 1996-1997

Commissione per le petizioni

Relatore: on. Roy Perry

DOC_IT\RR\328\328064

PE 221.940/def.

Procedura di consultazione

maggioranza semplice

Procedura di cooperazione (prima lettura)

maggioranza semplice

Procedura di cooperazione (seconda lettura)

maggioranza semplice per approvare la posizione comune

maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o modificare la

posizione comune

Parere conforme

maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per esprimere parere conforme

La relazione è stata approvata all'unanimità il 28 maggio 1997. (1997/0190/PE)

***I Procedura di codecisione (prima lettura)

maggioranza semplice

****II Procedura di codecisione (seconda lettura)

maggioranza semplice per approvare la posizione comune

maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per approvare la dichiarazione di intenzione di respingere la posizione comune e per modificare o confermare la relazione sulla posizione comune

****III Procedura di codecisione (terza lettura)

maggioranza semplice per approvare il progetto comune

La relazione è stata approvata all'unanimità il 28 maggio 1997. (1997/0190/PE)

INDICE

	Pagina
Pagina regolamentare	3
A. PROPOSTA DI RISOLUZIONE	4
B. MOTIVAZIONE	7
Allegati	15

In conformità dell'articolo 157, paragrafo 5 del regolamento, la commissione per le petizioni informa il Parlamento con periodicità semestrale sui risultati delle proprie deliberazioni.

Nella riunione del 25 e 26 febbraio 1997 la commissione per le petizioni ha nominato relatore l'on. Perry.

Nella riunione del 26 maggio 1997 ha esaminato il progetto di relazione e approvato le conclusioni all'unanimità.

Hanno partecipato alla votazione gli onn.: Fontana, presidente; Perry, relatore; Camison Asensio, Fitzsimons, Frutos Gama (in sostituzione dell'on. Miranda de Lage), Papakyriazis, Schmidbauer, Smith e Tamino.

La relazione è stata depositata il 28 maggio 1997.

Il termine per la presentazione degli emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

3. Petizioni 1996-1997

nella seduta del 10.6

A4-0190/97**Risoluzione sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nell'anno parlamentare 1996-1997**Il Parlamento europeo,

- visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 8 D e 138 D del trattato che istituisce la Comunità europea,
 - visti gli articoli 156-158, in particolare l'articolo 157, paragrafo 5, del suo regolamento,
 - viste le proprie precedenti risoluzioni sulle petizioni, in particolare la risoluzione sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nell'anno parlamentare 1995-1996, approvata il 19 luglio 1996 sulla base della relazione annuale ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 17 novembre 1993 e la sua decisione del 9 marzo 1994 concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore ⁽²⁾,
 - vista la risoluzione del 14 luglio 1995 sul ruolo del mediatore europeo nominato dal Parlamento europeo ⁽³⁾,
 - vista la relazione della commissione per le petizioni (A4-0190/97),
- A. considerando che quello di presentare petizioni al Parlamento europeo costituisce un diritto fondamentale della cittadinanza dell'Unione,
- B. considerando che i cittadini dell'Unione e le persone che in essa risiedono aspirano chiaramente, col presentare petizioni al Parlamento europeo, a un più stretto coinvolgimento nello sviluppo dell'Unione stessa,
- C. considerando che le petizioni rappresentano uno degli strumenti migliori per le istituzioni e gli organismi comunitari per acquisire informazioni dirette sull'effetto della legislazione comunitaria sulle vite dei cittadini europei e sulle violazioni del diritto comunitario,
- D. considerando che una stretta cooperazione con le amministrazioni degli Stati membri è importante se si vuole facilitare ai cittadini europei l'esercizio dei propri diritti in tutta l'Unione europea,
- E. considerando che le petizioni rafforzano la funzione di controllo del Parlamento europeo e rivelano casi gravi di mancata conformità con il diritto comunitario,
- F. considerando inoltre che un numero crescente di petizioni segnala gravi casi di carenze e violazioni del diritto comunitario e pertanto solleva spesso questioni politiche e legislative,
- G. considerandò la necessità di una stretta collaborazione con il mediatore europeo,

⁽¹⁾ GU C 261 del 9.9.1996, pag. 195.

⁽²⁾ GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.

⁽³⁾ GU C 249 del 25.9.1995, pag. 226.

1. sottolinea che le petizioni costituiscono un diritto fondamentale sancito dai trattati e uno strumento idoneo per acquisire informazioni dirette per quanto riguarda l'opinione del pubblico su problemi di politica comunitaria e per individuare le carenze della legislazione comunitaria e controllare la mancata applicazione e trasposizione del diritto comunitario;
2. rileva che, conformemente all'articolo 138 D del trattato CE, il Parlamento europeo è il depositario del diritto di petizione;
3. si impegna a fornire quanto più rapidamente possibile una risposta adeguata alle petizioni, vale a dire alle richieste d'intervento, agli inviti ad attivarsi, a cambiare politica o a fornire un parere presentate al Parlamento individualmente o in associazione con altri da qualsiasi cittadino dell'Unione europea, nonché da ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro;
4. ribadisce la sua opinione secondo cui il diritto di petizione fornisce al Parlamento un quadro delle difficoltà delle amministrazioni europee e nazionali, come per esempio comportamenti burocratici, violazioni dei principi comunitari e inadeguatezza delle normative; ritiene che le carenze riscontrate nel diritto comunitario dovrebbero essere utilizzate quale base per ampliare e/o migliorare le norme comunitarie;
5. raccomanda a tutte le proprie commissioni e delegazioni di esaminare con la necessaria attenzione e sollecitudine le petizioni loro trasmesse per parere, informazione o attribuzione, e di tener conto, nell'ambito delle loro competenze, delle violazioni del diritto comunitario e delle carenze in esso riscontrate messe in evidenza dalle petizioni loro trasmesse dalla commissione per le petizioni; le invita in tale contesto a informare la commissione per le petizioni delle iniziative politiche e legislative assunte in seguito a petizioni e a chiederne il parere al riguardo;
6. incarica i suoi servizi competenti di dare pubblicità regolarmente e frequentemente con tutti i mezzi idonei, al diritto di petizione, all'iter di presentazione e al trattamento delle petizioni nonché a petizioni importanti;
7. rileva che, conformemente all'articolo 138 E del trattato CE, il mediatore è abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, e dichiara che intende continuare la sua stretta, profonda e fruttuosa collaborazione con il mediatore europeo;
8. ringrazia la Commissione per la sua cooperazione nell'esame delle petizioni e prende atto del fatto che essa ha tenuto conto delle precedenti richieste della commissione per le petizioni di esaminare più rapidamente le petizioni che le vengono trasmesse in conformità dell'articolo 157, paragrafo 3, del regolamento;
9. chiede alla Commissione e alla commissione per le petizioni di mettere a punto congiuntamente procedure più efficaci per poter garantire un trattamento delle petizioni rapido e soddisfacente per i firmatari; ritiene che si debbano ampliare e coordinare i sistemi di elaborazione elettronica dei dati esistenti: occorre verificare in che misura le informazioni elaborate possano essere messe a disposizione delle istituzioni comunitarie e dei cittadini su Intranet e/o Internet;
10. sottolinea la necessità di fissare, congiuntamente alle altre istituzioni, nel quadro di accordi interistituzionali, i termini per le risposte e le indagini concernenti le petizioni trasmesse dalla commissione per le petizioni del Parlamento;

11. rileva che i funzionari del Consiglio partecipano raramente alle riunioni della commissione per le petizioni e invita il Consiglio a rispondere all'invito, rivolto dal presidente della commissione, a garantire una partecipazione regolare dei suoi funzionari;
12. chiede alla Commissione di stabilire chiari livelli di servizio che i cittadini europei siano autorizzati ad aspettarsi dalla Commissione; tali livelli dovrebbero soddisfare, tra l'altro, i seguenti principi fondamentali:
 - si richiedono livelli elevati e soggetti a controllo, con pubblicazione delle statistiche,
 - deve essere fornita un'informazione esauriente e accurata su come vengano gestiti i servizi, quale sia l'ammontare della spesa e chi ne sia preposto e ne abbia la responsabilità,
 - deve essere prevista una consultazione pubblica,
 - i cittadini sono autorizzati ad attendersi un cortese riscontro in ogni occasione e una risposta alle richieste entro scadenze rese note mediante pubblicazione e riconosciute ufficialmente;
13. invita la Commissione ad assicurare una stretta collaborazione tra la commissione per le petizioni e gli organi competenti della Commissione per quanto concerne l'iniziativa "Citizens First" da essa avviata;
14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della sua commissione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alle loro commissioni per le petizioni, nonché ai difensori civici o organi analoghi negli Stati membri.

MEDIATORE EUROPEO



JACOB SÖDERMAN

Egr. Prof. Lucio STRUMENDO
Difensore Civico Regione Veneto
S. Marco 1122
Bacino Orseolo
30124 Venezia

Strasburgo, 29.7.1997

Gentile Collega,

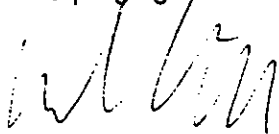
mi prego trasmetterLe in allegato una relazione riguardante il seminario dei funzionari di collegamento dei Difensori Civici nazionali ed organi simili che ha avuto luogo a Bruxelles il 23 e 24 giugno 1997. }

La relazione contiene alcune proposte per incrementare lo sviluppo della rete di collegamento che i partecipanti al seminario vorrebbero sottoporre alla Sua attenzione.

Il mio discorso durante la riunione degli Ombudsmen europei prevista a Gerusalemme dal 9 all'11 settembre 1997 farà riferimento alla relazione e alle suddette proposte. Mi auguro che sarà possibile cogliere l'occasione per accordarci sulla futura cooperazione nell'ambito della rete di collegamento in base alle linee indicative contenute nella relazione.

Spero di poterLa incontrare nuovamente a Gerusalemme e poter in tal modo conoscere (?) il Suo punto di vista in merito.

La prego gradire i miei auguri più sinceri ed i migliori saluti.


Jacob SÖDERMAN

Allegato

Det

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO REGIONE DEL VENETO	
Protocollo	
N.	708
DATA	6 AGO. 1997

**Seminario della rete di funzionari europei di collegamento
dei difensori civili nazionali e di organi simili
Bruxelles, 23 e 24 giugno 1997**

"La supervisione dell'applicazione del diritto comunitario a livello nazionale"

Relazione elaborata da Jon ANDERSEN (Danimarca), Diego BERMEJO (Spagna) e Ian HARDEN (ufficio del Mediatore europeo)

Il seminario ha inizio con la presentazione, da parte di Lars CLEVERSKÖLD (ufficio del difensore civico svedese), di una esperienza nazionale relativa ad un caso che interessa il diritto comunitario.

Segue una discussione da cui risulta che tutti gli uffici nazionali riconoscono il diritto comunitario come parte importante della base giuridica della loro attività. Tutti gli uffici nazionali possono ricevere denunce da persone che lamentano la violazione dei loro diritti ai sensi delle norme comunitarie. Alcuni uffici sono anche particolarmente interessati al diritto comunitario quale fonte di principi generali di diritto amministrativo che possono essere utilizzati per il loro lavoro.

Per quanto concerne l'informazione, sono stati individuati due tipi di carenze:

- (i) l'informazione e la consulenza circa il diritto applicabile a casi specifici
- (ii) informazioni generali sul diritto comunitario.

Per quanto riguarda il primo punto, si sottolinea che gli uffici nazionali non possono ottenere una pronunzia della Corte di giustizia in base alla procedura di cui all'articolo 177. Attualmente gli uffici nazionali ottengono pareri da numerose fonti, che comprendono la rappresentanza permanente del loro paese e la Commissione. Peter DYBERG, dell'ufficio del Mediatore europeo, provvederà all'invio del bollettino della Corte di giustizia a tutti gli uffici nazionali che ne facciano richiesta.

L'idea che, nei limiti delle risorse disponibili, il Mediatore europeo dovrebbe contribuire direttamente a eliminare il deficit in materia di informazione riceve l'approvazione generale. Nel corso del seminario si è avuto un utile avvio con l'intervento di Peter DYBERG, concernente gli strumenti per individuare il diritto comunitario e il rapporto tra diritto comunitario e diritto amministrativo.

Durante la seconda sessione del seminario, presieduta dal sig. Philippe BARDIAUX (Francia), il sig. Axel VOSS (rete EURO-JUS, Germania) descrive il lavoro della rete EURO-JUS dei consulenti giuridici in ciascuno Stato membro. I consulenti, che sono assunti con contratto dalla Commissione, forniscono consulenze ai cittadini in merito a una vasta gamma di questioni che interessano il diritto comunitario. Alcune di queste questioni sembrano rientrare nella competenza del difensore civico nazionale e di organi simili. Si afferma che contatti tra uffici nazionali e consulenti EURO-JUS nello Stato interessato potrebbero aiutare i cittadini a entrare in contatto con l'organismo più atto ad assisterli.

Nel corso di una sessione presieduta dalla signora Heleen KOLDEWEE (Paesi Bassi), il sig. VAN NUFFEL (Commissione) descrive la procedura seguita dalla Commissione per l'applicazione del diritto comunitario ai sensi dell'articolo 169 del trattato. Egli afferma che, per tutelare i diritti individuali, esistono modi più efficaci della procedura di cui all'articolo 169, in particolare l'azione presso i tribunali nazionali. Segue una discussione da cui risulta che sarebbe utile informare la Commissione delle competenze dei difensori civici nazionali e degli organi simili.

I partecipanti al seminario assistono a una parte della riunione della commissione per le petizioni del Parlamento europeo. In seguito il sig. Saverio BAVIERA (segreteria della commissione per le petizioni) li informa sul diritto a presentare petizioni.

Nel corso della sessione finale del seminario, presieduta dal sig. Michael BROPHY (Irlanda), i partecipanti discutono le possibilità pratiche di una futura cooperazione.

I difensori civici nazionali e gli organi simili potrebbero prendere in considerazione le seguenti proposte:

1 Una lettera di collegamento

Dopo la discussione di una bozza distribuita nel corso del seminario, si ritiene utile che il Mediatore europeo elabori regolarmente una lettera di collegamento che contenga in particolare informazioni:

- da parte di difensori civici nazionali e di organi simili circa casi rientranti nel diritto comunitario nonché circa l'applicazione dei principi del diritto comunitario (tali informazioni potrebbero consistere in compendi in inglese o francese e fornire altresì la base per sezioni sul diritto comunitario nelle relazioni annuali)
- circa importanti decisioni di diritto amministrativo della Corte di giustizia e casi trattati dal Mediatore europeo concernenti il diritto amministrativo.

2 Informazione dei cittadini

I difensori civici nazionali e gli organi simili potrebbero prendere in esame la possibilità di includere informazioni sulla loro competenza a trattare questioni di diritto comunitario nella documentazione utilizzata per le pubbliche relazioni.

3 Altre riunioni

Tutti i partecipanti ritengono utili altre riunioni della rete di collegamento (una o due l'anno), organizzate dal Mediatore europeo e con una distribuzione anticipata della documentazione. Tali riunioni potrebbero dare l'opportunità di integrare e approfondire il flusso di informazioni ottenuto attraverso la lettera di collegamento. In particolare, potrebbero consentire uno scambio di informazioni circa le competenze rispettive nonché l'attività dei diversi difensori civici nazionali e degli organi similari, inclusa la discussione sui loro rapporti con i difensori civici regionali nel contesto nazionale.

Una futura riunione potrebbe anche fornire l'opportunità di un dialogo con rappresentanti della Corte di giustizia e della Commissione.

Il Mediatore europeo potrebbe altresì promuovere seminari su questioni specifiche di diritto comunitario che interessano gli uffici nazionali. Tali seminari potrebbero essere organizzati da organismi come l'Istituto europeo della pubblica amministrazione e l'Accademia del diritto europeo, ovvero dal Mediatore europeo.

Difensore Civico Regionale - Relazione Anno 1997

Allegato B9

Relazione del Difensore civico regionale alla Conferenza dei Difensori Civici Regionali d'Europa (Barcellona 29-30 ottobre 1997) sul tema "Las administraciones autonomicas regionales y los deriechos humanos en el proceso de integracion social de ciudadanos de paises terceros y la aplicacion de las politicas de sanidad, educacion y vivienda"

**Konferenz der Ombudsmänner und der regionalen
Petitionsausschüsse der Europäischen Gemeinschaft und die
Zusammenarbeit mit dem Bürgerrechtsvertreter des
Europäischen Volkes**

**Conference of Ombudsmen and Regional Petitions
Commissions of the European Union, and Cooperation with
the European Ombudsman**

**Conferencia de los Ombudsman y de las Comisiones de
Petitionen regionales de la Unión Europea y la cooperación
con el Defensor del Pueblo Europeo**

**Conferència dels Ombudsman i de les Comissions de
Peticions regionals de la Unió Europea i la cooperació amb el
Defensor del Poble Europeu**

**Conférence des Ombudsmen et des Commissions de
Pétitions régionales de l'Union Européenne et la coopération
avec le Médiateur Européen**

**Conferenza degli ombudsman e delle commissioni per le
petizioni regionali dell'Unione Europea e della cooperazione
con il difensore civico europeo**

**Barcelona, Palau Reial de Pedralbes
29 i 30 d'octubre 1997**



**SÍNDIC DE GREUGES
DE CATALUNYA**

PROGRAMMA 29 OTTOBRE 1997

09.30

PRESENTAZIONE UFFICIALE

Presidenza a cura del Sig. Joan Reventós i Carner, presidente del Parlamento di Catalogna, e altre autorità.

10.00

Relazione del difensore civico europeo, Sig. Jacob Söderman: "Ragioni e obiettivi della cooperazione tra le istituzioni europee e i difensori civici regionali, insieme ad altri organismi, nel controllo del diritto comunitario".

Moderatore: Sig. Anton Cañellas, difensore civico di Catalogna.

Interventi e dibattito.

11.30

Pausa caffè.

11.50

"Il diritto di petizione davanti al Parlamento Europeo".

Presentazione: Sig. Sandro Fontana, presidente della commissione per le petizioni del Parlamento Europeo.

Relatore: Sig. Saverio Baviera, segretario della commissione per le petizioni del Parlamento Europeo.

Moderatore: Sig. Juan Bautista Monserrat Mesanza, difensore civico d'Aragona.

Interventi e dibattito.

13.30

Pranzo offerto dalla Diputació Provincial di Barcellona.

16.00

Relazione del Sig. Dyrberg, consigliere giuridico principale della segreteria del difensore civico europeo.

"Principi e prassi dell'attuale diritto comunitario".

Moderatore: Sig.ra Petra Bierwirth, presidente della commissione per le petizioni dello stato di Brandeburgo, Germania. Interventi e dibattito.

17.30

Pausa caffè.

17.45

Relazione del Sig. José Martínez Aragón, consigliere giuridico principale della segreteria del difensore civico europeo.

"Giurisprudenza recente del Tribunale di giustizia delle Comunità Europee".

Moderatore: Sig. Alberto Olivo, difensore civico della Regione Trentino.

Interventi e dibattito.

19.00

Hotel e tempo libero.

20.30

I partecipanti saranno condotti dai rispettivi hotel al Palazzo della Generalitat.

21.00

Cena al Palazzo della Generalitat, offerta dal presidente di Catalogna, Sig. Jordi Pujol.

30 OTTOBRE 1997

09.30

Le amministrazioni autonome e regionali e i programmi dell'Unione Europea che permettono la mobilità delle persone e gli aiuti economici nel processo di integrazione, di formazione e di sviluppo economico e i diritti dei cittadini.

Impostazione generale: Sig. Anton Cañellas, difensore civico di Catalogna.

Relatore, specificamente sui programmi culturali: Sig. Jan Gorden, ombudsman della comunità fiamminga, Belgio.

Moderatore: Sig.ra Martina Leistenschneider, presidente della commissione per le petizioni dello Stato di Hesse, Germania. Interventi e dibattito.

11.00

Pausa caffè.

11.15

Le amministrazioni autonome e regionali e i diritti umani nel processo di integrazione sociale dei cittadini di paesi terzi e l'applicazione delle politiche riguardanti la sanità, l'educazione e la casa.

Relatore: Sig. Lucio Strumendo, difensore civico della Regione Veneto.

Moderatore: Sig. Xabier Markiegi, difensore civico dei Paesi Baschi.

Interventi e dibattito.

12.45

Gli interventi congiunti nella lotta contro il razzismo e la xenofobia.

Relatore: Sig. Fernando Giménez Navarro, difensore civico delle isole Canarie.

Moderatore: Sig. Fredericks Marks, commissario per l'amministrazione locale in Scozia.

Interventi e dibattito.

14.15

Pranzo.

16.00

Esposizione e discussione dei brevi contributi presentati: informazioni dell'ombudsman della Comunità fiamminga; informazioni dei difensori civici delle Regioni italiane a statuto speciale; eccetera.

Moderatore: Sig. Arturo Lizón, difensore civico della Comunitat Valenciana.

17.00

Ritorno in hotel.

18.00

I partecipanti saranno condotti dai rispettivi hotel al Municipio di Barcellona.

18.30

CHIUSURA UFFICIALE

Presieduta dal Sig. Joan Clos i Matheu, sindaco di Barcellona, nel Municipio della città.

19.30

I partecipanti si recheranno al Parlamento di Catalogna.

19.45

Ricevimento del presidente del Parlamento di Catalogna, Sig. Joan Reventós i Carner, nel Palazzo del Parlamento.

21.00

Visita all'Acquario e cena informale di commiato offerta dall'autorità portuaria di Barcellona.

NOTA: Tutti gli interventi delle giornate saranno tradotti simultaneamente in francese, inglese, italiano, spagnolo, tedesco.